



Sent. n. 396/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

dott. Antonio Ciaramella Presidente

dott. Massimo Balestieri Consigliere, rel

dott. Giuseppe Di Benedetto Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 80215 iscritto nel registro di segreteria nell'anno 2023 promosso dalla procura regionale nei confronti di:

- X X (C.F.: OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Cinelli.

visti gli atti di causa;

uditi, nella udienza pubblica del 4/06/2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Sara Dima, il relatore Consigliere Massimo Balestieri, la Procura regionale, nella persona del Vice Procuratore Generale Francesco Vitiello e l'avv. Maria Cristina Cinelli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione la Procura regionale ha

convenuto in giudizio il sig. X X, chiedendo la condanna al pagamento, a favore dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria OMISSIS (nel prosieguo Azienda), della somma di € 967.818,58, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalle date degli esborsi al saldo e accessori di giustizia. Ha rappresentato che l'istruttoria è stata aperta con la segnalazione di danno acquisita in data 30/04/2009 e che, a seguito di attività istruttoria, è emerso che il convenuto, nella sua qualità di OMISSIS, aveva avviato una trattativa con la OMISSIS S.r.l. per l'acquisto o l'affitto per dodici anni di un immobile situato a via OMISSIS, angolo piazza OMISSIS. Dopo aver ricevuto la proposta contrattuale da parte della società proprietaria dell'immobile, con la nota del n. OMISSIS del 12/11/2008 il convenuto comunicava formale accettazione della proposta di OMISSIS S.r.l. del 5/11/2008, impegnando contestualmente l'Azienda Ospedaliera al pagamento del canone a partire dal 01/12/2008. A seguito di alcuni sopralluoghi relativi allo stato dell'immobile e al parere di congruità del canone da parte dell'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Roma - Settore Servizi Tecnici, secondo cui il canone andava quantificato in € 900.000.00 in luogo di €

971.000,00 oggetto della trattativa, la OMISSIS s.r.l. dichiarava la disponibilità all'esecuzione di una parte dei lavori a sue spese e chiedeva l'importo di € 560.000,00+IVA a titolo di caparra confirmatoria ma da imputarsi a titolo di canoni pregressi, e con la comunicazione del 7/08/2009 l'Azienda accettava la ripartizione delle spese proposta da OMISSIS e invitava la società ad effettuare i lavori di sua competenza, dichiarando che gli interventi da effettuarsi a carico dell'Azienda (per la realizzazione dell'Impianto antincendio) potevano essere rinviati, riservandosi di sottoscrivere il contratto all'esito dei lavori da parte OMISSIS.

Con successiva nota del 2/12/2009 a firma del convenuto, l'Azienda comunicava l'impossibilità di procedere alla stipula del contratto di locazione. A seguito della suddetta nota la OMISSIS chiamava in causa l'Azienda chiedendo la condanna al pagamento dei danni per la mancata stipula del contratto, pari ad euro 3.080.000,00 ed in subordine di euro 2.371.491,70.

Con la sentenza n. OMISSIS/12 il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando l'Azienda al pagamento della somma di € 901.491,70,

oltre interessi legali, di cui € 61.491,70 per spese documentate e € 840.000,00 per i canoni di locazione dal 1/12/2008 al 2/12/2009, per violazione del principio di buona fede ex art. 1337 c.c. nella trattativa.

A seguito di appello, con la sentenza n. OMISSIS /2015 il danno è stato ridotto a € 875.291,70 oltre gli interessi legali dal 2.12.2009 al saldo e con la sentenza n. OMISSIS/2017 la Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso dell'Azienda.

Con la deliberazione n. OMISSIS del 05/03/2019 veniva autorizzato il pagamento in favore della Società OMISSIS S.r.l. della somma di € 871.341,70 a titolo risarcitorio e di € 86.063,04 a titolo di interessi legali, per un totale complessivo di € 957.404,74, detratto l'importo di 10.413,84 euro già versato a titolo di spese di giudizio in virtù di deliberazione n. OMISSIS del 28/02/2018, e con il mandato n. OMISSIS/2019 del 10/04/2019 veniva disposto il pagamento di € 957.404,74.

La Procura regionale ha evidenziato che dall'istruttoria è emerso che:

"il 21.11.2007, con la nota prot. OMISSIS, è stato richiesto a X di formulare una proposta economica per la locazione di un immobile per le esigenze degli

uffici del OMISSIS (Doc. 19, allegato 1);

- il 28.01.2008 X ha manifestato la propria disponibilità per concedere in locazione l'immobile sito in viale OMISSIS n. OMISSIS e composto da n. OMISSIS piani fuori terra e da n. OMISSIS piano seminterrato, per complessivi OMISSIS mq, chiedendo un canone annuo di € 650.000,00 oltre IVA (Doc. 19, allegato 1);

- il 31.03.2009 il dr. X, con la nota prot. n. OMISSIS, recante come oggetto "assegnazione della sede di servizio della UOC OMISSIS ", ha comunicato alle articolazioni dipendenti che l'Azienda aveva "acquisito in locazione l'immobile di viale OMISSIS n. OMISSIS, destinato a ospitare le funzioni e le risorse OMISSIS aziendali e quella della formazione OMISSIS "(Doc. 19, allegato 3);

- il citato immobile è stato locato dal 01.09.2008 al 02.09.2020, per un canone annuo pari a € 600.000,00 oltre IVA Doc. 19, allegati 4 e 5).

- le richieste di offerta economica per gli immobili in argomento sono state inoltrate alle due società immobiliari alla fine del mese di novembre del 2007 (Doc. 19, allegato 1 e Doc. 4, allegato 5);

- le relative risposte sono pervenute al X nella seconda metà del mese di gennaio del 2008, a distanza

di 7 giorni l'una dall'altra (Doc.19, all..1 e Doc. 4, allegato 6);

- la OMISSIS ha offerto in locazione l'immobile di piazza OMISSIS, avente una superficie di OMISSIS mq, per un canone annuo pari a € 840.000,00 oltre IVA, mentre X ha proposto in locazione l'immobile di viale OMISSIS n. OMISSIS, avente una superficie di OMISSIS mq, per un canone annuo di € 650.000,00 oltre IVA (Doc. 19, allegato 1 alla presente relazione e Doc. 4, allegato 6);

- la destinazione d'uso dei 2 immobili in argomento (via OMISSIS/p.zza OMISSIS e viale OMISSIS) appare verosimilmente sovrapponibile (Doc. 19, allegati 2, 3 e 6);

- l'immobile di viale OMISSIS n. OMISSIS è stato condotto in locazione dal OMISSIS dal 1.09.2008 al 2.09.2020 (Doc. 19, allegati 2 e 5), mentre le interlocuzioni con la OMISSIS, relativamente all'edificio di piazza OMISSIS, sono state interrotte il 2.12.2009.

Dalla comparazione dei documenti relativi alle interlocuzioni del X con la OMISSIS per l'immobile di via OMISSIS, angolo piazza OMISSIS con quelli afferenti i rapporti degli Uffici Tecnici del OMISSIS per l'immobile OMISSIS a viale OMISSIS n.

OMISSIS, si rileva altresì che per quest'ultimo è stato rispettato l'iter procedurale delle locazioni passive da osservarsi da parte delle Amministrazioni Pubbliche (rispetto delle Circolari MEF n. 450/1993 del Dip. Territorio - Dir. Centrale Demanio e n. 40/T del 30.01.1998) (Doc. 22) che è stato, invece, disatteso in relazione all'edificio della OMISSIS e che per l'immobile di viale OMISSIS vi è stato un coinvolgimento dell'Area Funzionale di Coordinamento (AFC) Patrimonio Servizi e Forniture del OMISSIS, che è mancato per l'immobile di via OMISSIS, angolo piazza OMISSIS, avendo operato il X in modo solitario. (Doc. 20)".

La Procura regionale ha, poi, evidenziato che, a seguito delle controdeduzioni del convenuto, secondo cui vi era la necessità di entrambi i suddetti immobili, veniva espletato un supplemento istruttorio con la formulazione di specifici quesiti al OMISSIS dell'Azienda, che dava riscontro con la nota del 6/06/2023.

Alla luce della suddetta ricostruzione degli eventi, la Procura regionale ha ravvisato la sussistenza del danno erariale pari a € 967.818,58 (€ 957.404,74 + € 10.413,84), del rapporto di servizio, del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo del dolo e, in

subordine, della colpa grave.

2. Con comparsa di costituzione depositata nell'interesse del convenuto, la difesa ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione quinquennale, rilevando che i fatti contestati sono risalenti al 2009 e che è decorso anche il termine quinquennale tra il passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell'Azienda (sentenza della Corte di Cassazione depositata il OMISSIS.2017) e l'invito a dedurre notificato il 11/01/2023, richiamando sul punto la sentenza n. 3/2003 delle Sezioni riunite e contestando l'orientamento giurisprudenziale che individua l'esordio della prescrizione all'effettivo pagamento.

Nel merito, per quanto attiene alla condotta del convenuto, la difesa ha rilevato che il convenuto ha agito secondo le regole del diritto privato, in quanto non vi era alcun obbligo di indire una procedura concorsuale, trattandosi di locazione d'immobili. Ha, quindi, dedotto l'insindacabilità nel merito della scelta discrezionale relativa alla trattativa per due immobili, uno in viale OMISSIS (proprietà X) e l'altro in piazza OMISSIS (proprietà OMISSIS), che rispondevano a diverse esigenze locative e ha evidenziato il rispetto dell'iter

procedurale, rilevando il coinvolgimento degli uffici tecnici.

Per quanto attiene, poi, alla fase delle trattative, la difesa ha richiamato il contenuto dell'offerta della OMISSIS, evidenziando che *"il OMISSIS, nelle varie fasi precedenti al definitivo recesso, ha agito nella consapevolezza che la propria controparte non potesse in nessun caso avanzare richieste di risarcimento per responsabilità precontrattuale!"*

Ha, quindi, rilevato che non era intervenuto alcun accordo con la OMISSIS, come ricostruito anche dalle sentenze intervenute in sede civile, avendo il convenuto accettato solo le condizioni economiche della locazione. Ha, quindi, evidenziato che la OMISSIS non aveva provveduto all'esecuzione dei lavori concordati e che aveva richiesto il pagamento del canone a partire dal mese di dicembre 2008, e per tali ragioni, il convenuto provvedeva a comunicare l'impossibilità di stipulare il contratto di locazione, evidenziando che l'adesione alle istanze della OMISSIS *"avrebbe significato provocare all'Azienda un danno pari ad € 10.080.000,00, pari, cioè, ai canoni di locazione dell'anno precedente, pretesi dalla locataria come condizione per*

l'esecuzione dei lavori e la sottoscrizione del contratto di locazione".

Con riferimento al danno e al nesso di causalità, la difesa ha rilevato che il danno erariale è imputabile alla carente attività difensiva espletata davanti al giudice ordinario e che il giudicato civile, a cui il convenuto non ha partecipato, non è vincolante nel giudizio contabile. In tal contesto, la difesa ha osservato che *"dovrà accertarsi non già la violazione delle obbligazioni contrattuali o extracontrattuali da parte del convenuto, ma la violazione, con condotta quantomeno gravemente colposa, degli obblighi di servizio da parte dell'agente"*.

Con riferimento all'elemento soggettivo, la difesa ha rilevato l'assenza del dolo e/o della colpa grave, e ha contestato quanto dedotto dalla Procura regionale su altre condotte illecite che sarebbero state tenute dal convenuto.

La difesa ha, poi, chiesto di effettuare la compensazione tra il danno e il vantaggio conseguito dall'Azienda, nonché il concorso degli avvocati difensori dell'Azienda, e di esercitare il potere riduttivo.

Ha concluso chiedendo di:

- *"in via preliminare, dichiarare la prescrizione dell'azione e l'inammissibilità dell'atto di citazione per tardività, essendo stato emesso sia l'invito a dedurre sia la citazione oltre il termine di cinque anni dal momento in cui si è verificato il fatto dannoso;*
- *nel merito, in via principale, dichiarare l'infondatezza della domanda attorea per carenza dei requisiti necessari per il riconoscimento di responsabilità erariale indiretta, in particolare per carenza del nesso di causalità tra danno e condotta e per carenza di dolo e/o colpa grave;*
- *in via subordinata, dichiarare l'integrale compensazione del danno eventualmente riconosciuto a carico del convenuto con il vantaggio ottenuto dall'Azienda, consistito nel mancato pagamento della somma di € 10.080.000,00;*
- *in via subordinata e gradata, riconoscere la responsabilità parziale del convenuto per il danno prodottosi in capo all'Azienda ospedaliera e, per l'effetto, ridurre l'eventuale condanna in via equitativa;*
- *sempre in via subordinata e gradata, dichiarare la riduzione del danno eventualmente riconosciuto a carico del OMISSIS. X in via equitativa, alla luce*

dell'ottimo operato del OMISSIS nel periodo in cui è stato in carica".

3.All'odierna udienza il Pubblico ministero contabile e la difesa del convenuto si sono richiamati agli scritti già versati in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, il Collegio esamina l'eccezione relativa alla prescrizione quinquennale dedotta dalla difesa del convenuto.

Sul punto, il Collegio rileva che, a seguito della definizione del contenzioso in sede civile, l'Azienda ha corrisposto alla OMISSIS S.r.l. la somma di € 10.413,84 a seguito della delibera n. OMISSIS del 28/02/2018 e la somma di € 957.404,74 con il mandato di pagamento n. OMISSIS del 10/04/2019 emesso a seguito della delibera n. OMISSIS del 5/03/2019; la prescrizione quinquennale è stata interrotta dalla notifica dell'invito a dedurre in data 11/01/2023.

Con riferimento all'esordio della prescrizione, la costante giurisprudenza contabile ritiene che il dies a quo debba essere identificato nella data del pagamento. Al riguardo, è sufficiente richiamare la sentenza delle Sezioni riunite n. 14/2011, secondo

cui in caso di danno indiretto la prescrizione decorre dalla data di emissione del titolo di pagamento, e la costante giurisprudenza contabile, che si è uniformata al suddetto principio di diritto (tra le altre, Sezione I Centrale d'Appello, sent. n. 124/2024).

Nel caso in esame, il Collegio condivide la suddetta giurisprudenza contabile e, quindi, la notifica dell'invito a dedurre ha interrotto la prescrizione quinquennale decorrente dal pagamento.

Pertanto, l'eccezione di prescrizione non è fondata. Alla luce di quanto sopra rilevato, è, quindi, infondata anche l'eccezione d'inammissibilità della citazione per tardività.

2. Nel merito, il Collegio procede a esaminare la vicenda relativa alla trattativa per la locazione dell'immobile di proprietà della OMISSIS S.r.l., al fine di verificare la sussistenza o meno degli elementi che connotano la responsabilità amministrativa per danno erariale. Al riguardo, assumono, in particolare, rilievo i seguenti documenti:

a. nota del 21/01/2008 la OMISSIS ha riscontrato la richiesta di offerta del 30/11/2007, specificando le condizioni per l'affitto dell'immobile e rilevando

che "sono in corso altre trattative di cui ci riserviamo l'esito e che, comunque, fino alla sottoscrizione del contratto di locazione, la OMISSIS srl non è impegnata né nei Vs. confronti e né nei confronti di eventuali terzi da Voi interessati, neppure a titolo di attività prenegoziale";

b. mail del 5/11/2008 del rappresentante della OMISSIS indirizzata al convenuto, con la quale la OMISSIS segnala che è stato già raggiunto l'accordo con l'Azienda sui seguenti punti:

- decorrenza dal 1/12/2008, durata, facoltà di recesso, canone per la locazione, canone per la manutenzione ordinaria, lavori.

Il testo della mail così conclude: "Vi chiediamo di procedere rapidamente alla verifica della bozza contrattuale che Vi abbiamo consegnato e di farci tenere le Vs. considerazioni. A tal fine posso fin da ora confermare la disponibilità, mia e del ns legale, a un incontro per la messa a punto del testo contrattuale per Venerdì 7 novembre ore 14 presso i Vs uffici. Nel ringraziarla per l'attenzione riservatami, Le ricordo l'estrema urgenza di avere un impegno o il contratto firmato entro martedì della prossima settimana";

c. nota del 12/11/2008 a firma del convenuto, con la quale l'Azienda rappresenta quanto segue: *..." si comunica con la presente che questa Azienda ha formalmente accettato la proposta effettuata da codesta rispettabile Società e che, pertanto, si impegna, a decorrere dal 1° dicembre del corrente anno, a corrispondere alla suddetta Società OMISSIS srl, per la locazione della durata di anni sei, rinnovabili, dell'immobile sito in P.za OMISSIS, angolo V. OMISSIS, da destinare ad uso ufficio, un canone annuo pari ad € 840.000,00 IVA di Legge esclusa";*

d. nota del 2/12/2009 dell'Azienda, a firma del convenuto, indirizzata alla OMISSIS, con cui si comunica che non si può procedere alla stipula del contratto di locazione per i seguenti motivi:

- decorrenza del canone dal 1/12/2008 in quanto l'immobile non è stato mai consegnato all'Azienda;
- parere di congruità del canone annuo pervenuto all'Azienda solo in data 9/03/2009;
- mancata esecuzione degli interventi relativi all'agibilità e sicurezza da parte della OMISSIS per un importo di € 45.246,00, oltre a € 6.250,00 per spese tecniche, richiamando la nota del 7/08/2009 con cui l'Azienda aveva chiesto l'esecuzione dei

lavori entro trenta giorni. In ragione dei suddetti elementi, l'Azienda ha rappresentato che le suddette criticità *"fanno venir meno l'accettazione della proposta del 12.11.2008"* e che non è possibile sottoscrivere il contratto di locazione *"essendo venuta meno la convenienza per l'Azienda di procedere alla predetta stipulazione"*.

3.Alla luce della documentazione in atti, il Collegio rileva che sussiste il danno erariale, in quanto l'Azienda ha risarcito il danno riconosciuto alla OMISSIS a seguito delle decisioni del giudice ordinario (sentenza n. OMISSIS/12 del Tribunale di Roma, sentenza n. OMISSIS/2015 della Corte d'Appello di Roma e sentenza n. OMISSIS/17 della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili).

Per quanto attiene agli altri elementi che connotano la responsabilità amministrativa per danno erariale, quali il rapporto di servizio, la condotta, il nesso di causalità e l'elemento soggettivo, il Collegio osserva quanto segue.

Il convenuto, nella sua qualità di OMISSIS dell'Azienda, ha riscontrato la comunicazione via mail del 5/11/2008 inviata dalla OMISSIS, accettando senza alcuna riserva le condizioni ivi elencate, senza procedere alla previa verifica dell'idoneità

dell'immobile e senza attendere il parere sulla congruità del prezzo.

Il Collegio rileva, poi, che sia nella mail che nella nota di riscontro non vi è alcun obbligo in capo alla OMISSIS di eseguire i lavori, che, anzi, sono previsti a carico e a spese dell'Azienda.

In tal contesto, non assume rilievo quanto dedotto dalla difesa del convenuto, che ha richiamato l'offerta della OMISSIS del 21/01/2008, in cui la OMISSIS dichiarava di non essere impegnata nei confronti dell'Azienda neanche a titolo di responsabilità precontrattuale, in quanto dopo la formalizzazione dell'offerta sono state avviate tra le parti le trattative per la definizione del contratto, i cui aspetti principali, quali la decorrenza, la durata, e il prezzo, sono stati condivisi tra le parti con la mail del 5/11/2008 e la nota di riscontro del 12/11/2008.

Sul punto, la difesa del convenuto ha, però, ipotizzato che il dott. X non abbia ricevuto la mail del 5/11/2008 e che, quindi, la nota del 12/11/2008 non possa configurarsi accettazione delle condizioni previste nella mail, che non è stata espressamente richiamata.

Al riguardo, il Collegio osserva che anche

nell'ipotesi rappresentata dalla difesa in ordine all'assenza di prova circa la ricezione della mail, il convenuto ha formalmente accettato la proposta della OMISSIS richiamando la decorrenza della locazione al 1° dicembre 2008 e l'importo del canone pari a € 840.000,00, Iva esclusa, ovvero gli elementi essenziali contenuti nella suddetta mail, mentre nell'offerta della OMISSIS del 21/01/2008 non era indicata la decorrenza del contratto ed era previsto l'importo di € 1.200.000, oltre l'Iva.

Alla luce di quanto precede, risulta, quindi, evidente che il convenuto abbia accettato quanto richiesto dalla OMISSIS a seguito delle trattative intercorse dalle parti successivamente all'offerta del 21/01/2008.

In tal contesto, il Collegio ravvisa nella condotta del convenuto l'elemento soggettivo della colpa grave, in quanto questi ha accettato, senza alcuna riserva, gli elementi qualificanti del futuro rapporto negoziale con la nota del 12/11/2008, quali la decorrenza e l'importo del canone, in assenza a tale data di sopralluoghi per la verifica delle condizioni dell'immobile e senza aver ancora ricevuto il parere di congruità del canone, salvo, poi, solo con nota del 2/12/2009, interrompere le

trattative, motivando tale interruzione non solo sulla base dei lavori, che non sarebbero stati eseguiti dalla OMISSIS in base ad accordi poi intercorsi tra le parti, ma anche di altri elementi, oggetto, invece, di specifica accettazione con la nota del 12/11/2008; peraltro, il Collegio rileva che la OMISSIS si era assunta l'onere di eseguire taluni lavori chiedendo il versamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria da imputarsi poi ai canoni pregressi, che non veniva corrisposta dall'Azienda.

Alla luce delle considerazioni che precedono, sussiste, quindi, anche il nesso di causalità tra la condotta del convenuto e il danno erariale.

4. Ciò posto, il Collegio esamina quanto dedotto dalla difesa in ordine all'esimente della non sindacabilità nel merito delle scelte discrezionali e della compensazione del danno con l'importo dei canoni non corrisposti.

4.1 Per quanto attiene all'esimente relativa alla non sindacabilità, il Collegio rileva che non si pone un problema di insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, in quanto non assume alcun rilievo ai fini della responsabilità del convenuto verificare se questi abbia o meno avviato le

trattative per acquisire la disponibilità di uno o di due immobili per la locazione degli uffici dell'Azienda.

4.2. Con riferimento alla quantificazione del danno erariale, il Collegio rileva che il danno non può essere oggetto di compensazione con l'importo pari al canone per l'anno in cui l'Azienda non ha goduto dell'immobile e che avrebbe comunque essere corrisposto alla OMISSIS, in quanto il convenuto ha accettato la decorrenza del 1/12/2008 prima ancora dei sopralluoghi dei tecnici in ordine alle condizioni di utilizzo dell'immobile e con la nota del 7/08/2009, nel richiamare la precedente nota del 28 luglio, ha chiesto l'esecuzione di lavori per rendere agibile l'immobile, indicando la disponibilità dell'Azienda alla sottoscrizione del contratto entro il 22 settembre, senza alcun riferimento alla problematica relativa al pagamento del canone dal 1/12/2008 per un immobile che non era nella disponibilità dell'Azienda.

Ciò posto, ai fini della quantificazione del danno erariale imputabile al convenuto, il Collegio ritiene, tuttavia, che debba tenersi conto dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione in ragione della tecnica redazionale nonché, ai fini

dell'esercizio del potere riduttivo, del servizio prestato dal convenuto a favore dell'Azienda.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio quantifica il danno erariale a carico del convenuto in € 290.345,60, comprensivo d'interessi e rivalutazione, pari al 30 per cento del danno contestato, a favore dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria OMISSIS di Roma, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.

6. Alla soccombenza segue la condanna del convenuto X alle spese di giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80215 del registro di Segreteria:

- rigetta l'eccezione di prescrizione e d'inammissibilità della citazione;
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto X X al risarcimento del danno pari a € 290.345,60,

comprensivo d'interessi e rivalutazione, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo, a favore dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria OMISSIS di Roma;

- condanna il convenuto al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di

comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 4 giugno 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Massimo Balestieri

Antonio Ciaramella

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 08 agosto 2024

Il Dirigente

Luciana Troccoli

f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 305,80 (trecentocinque/80).

Il Dirigente
Dott.ssa Luciana
Troccoli
F. to digitalmente